

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Verena Klauser
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti
Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

Circolare

numero:	95i
del:	2014-12-18
autore:	Dr. Karoline de Monte

A tutti clienti

Variazione tasso interessi legali

Dal 01.01.2015 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all'**0,5%**¹. Questa diminuzione del tasso d'interesse legale dal 1% al **0,5%** si realizza a seguito della possibilità di adeguamento² annuale del tasso d'interesse ai rendimenti medi annui lordi dei titoli di stato con durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno.

Il tasso d'interesse legale, nel corso degli ultimi anni, ha subito le seguenti modifiche:

Periodo	Tasso d'interesse legale	disposizione
dal 01.01.2015	0,5%	D.M. 11.12.2014
dal 01.01.2014 al 31.12.2014	1%	D.M. 12.12.2011
dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%	D.M. 12.12.2011
dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%	D.M. 07.12.2010
dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%	D.M. 04.12.2006
dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%	D.M. 12.12.2007
dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%	D.M. 01.12.2003
dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%	D.M. 11.12.2001
dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%	D.M. 11.12.2000
dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%	D.M. 10.12.1998
dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%	Legge n. 662 del 23.12.1996
dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%	Legge n. 353 del 26.11.1990
fino al 15.12.1990	5%	art. 1284 Codice Civile

1 Debiti

1.1 Interessi moratori nelle transazioni commerciali

L'Unione Europea nel 2000 ha emanato una Direttiva³ volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In seguito alla Direttiva **non** si applica più il tasso d'interesse legale ai ritardi di pagamento, bensì gli interessi moratori automatici, che di regola sono ben più onerosi. Lo scopo di tale Direttiva è quello di unificare nell'intero ambito dell'Unione Europea i termini di pagamento, nonché di salvaguardare i creditori da pagamenti spesso ritardati da parte dei debitori⁴.

1 Ministero Economia e Finanze, Decreto 11.12.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il del 15.12.2014, n. 290

2 art. 1284 codice civile

3 Direttiva 2000/35/CE del 29.06.2000

4 vedasi nostra Circolare n. 28 del 24.03.2014

1.2 Interessi moratori generici

Nel caso di altri debiti, diversi da quelli commerciali, vengono, di principio, calcolati gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale⁵, laddove non sia stabilito altro tasso d'interesse di riferimento dalle parti. Ciò significa che dal 01.01.2015 gli interessi vengono calcolati nella misura del 0,5%. Per gli anni precedenti rimane in vigore il tasso d'interesse originario, come riportato nella precedente tabella.

Il tasso di interesse legale si applica a tutti i negozi giuridici nei quali vengono conteggiati interessi, qualora tra le parti non sia stato concordato per iscritto un differente tasso di riferimento, come p.es. per gli interessi di conto corrente, interessi di ipoteca, di pegno di beni mobili, multe, depositi cauzionali ecc.

Pertanto se le parti concordano un differente tasso d'interesse, sarà valido quest'ultimo e non il tasso d'interesse legale.

2 Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o insufficiente pagamento di tasse e/o imposte, il contribuente, entro determinati termini, ha la possibilità di regolarizzarsi effettuando il ravvedimento operoso⁶. Gli interessi devono essere calcolati dal 01.01.2015 fino alla data dell'effettivo pagamento nella misura del nuovo tasso legale del 0,5%. Per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 si applica ancora il tasso legale nella misura del 1%.

Gli interessi così calcolati per ritardato pagamento vengono versati dal contribuente per diverse tipologie di imposte (Imposte dirette IRES/IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, ecc.) con specifico codice tributo (codici da 1989 a 1998) con modello di pagamento F24⁷.

I sostituti d'imposta versano gli interessi per ritardato pagamento utilizzando il medesimo codice tributo del tributo principale (p.e. codici 1040 e 1001).

Vi ricordiamo inoltre che dal 06.07.2011⁸ sono cambiate le sanzioni in caso di omesso/tardivo versamento. Per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni ("ravvedimento sprint") la sanzione è pari al 0,2% **per ogni giorno di ritardo**. Ad es. per 14 giorni di ritardo la sanzione è pari al 2,8% (14 x 0,2%). Per pagamenti dal 15° giorno al 30° giorno dopo il termine per il pagamento del tributo ("ravvedimento breve") la sanzione è pari al 3%. Per pagamenti oltre il 30° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione ("ravvedimento lungo") scatta la sanzione pari al 3,75%⁹.

3 Interessi per imposta municipale IMU e altre imposte locali

Ciascun Comune¹⁰ può stabilire¹¹ con proprio regolamento il tasso di interesse per ritardati pagamenti dell'imposta municipale sugli immobili o di altre imposte e tasse locali. Tale tasso di interesse può essere **superiore** o **inferiore** al tasso legale fino a **3 punti** percentuali.

Il tasso d'interesse legale si applica sempre, laddove il Comune con proprio regolamento non abbia stabilito altro tasso¹², o nel caso di un tasso d'interesse stabilito dal Comune in base a disposizioni abrogate o non adeguate alle nuove disposizioni¹³.

Tale tasso d'interesse si applica sia nei confronti dei contribuenti sugli importi da loro dovuti, sia agli importi che il Comune deve corrispondere ai contribuenti, per esempio a fronte di una istanza di rimborso.

L'interesse viene calcolato di giorno in giorno. Se il calcolo è a favore del Comune gli interessi vanno calcolati dalla data di scadenza. Se invece il calcolo degli interessi è a favore del contribuente, questi vanno calcolati dalla data del pagamento effettuato in eccesso o non dovuto e

5 art. 1224 codice civile

6 art. 13, D.Lgs. n. 472/97

7 Risoluzione Agenzia Entrate n. 109/E del 22.05.2007 e n. 368/E del 12.12.2007

8 art. 23, comma 3, D.L. 98/2011, in vigore dal 06.07.2011

9 art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997

10 vedasi nostra Circolare n. 31 del 2.5.2007

11 art. 1, comma 165, Legge 296/2006

12 art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/1997

13 Risoluzione Min. Finanze n. 6464/2007/DPF/UFF del 20.4.2007

non dalla relativa istanza di rimborso.

4 Calcolo del diritto di usufrutto

Per calcolare il valore del diritto di usufrutto si utilizza la seguente formula:

$$\text{valore diritto usufrutto} = \text{valore piena proprietà} * \text{tasso d'interesse legale} * \text{coefficiente di rivalutazione}$$

Dal 01.01.2015 per il calcolo del valore del diritto di usufrutto si utilizza il tasso d'interesse legale nella nuova misura del 0,5%. Il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario.

Il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell'usufrutto:


$$\text{valore nuda proprietà} = \text{valore piena proprietà} - \text{valore usufrutto}$$

La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti di rivalutazione¹⁴, utilizzabile dall'01.01.2015 non è ancora stata pubblicata.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti - Revisori Contabili



¹⁴ Ministero Economia e Finanze, Decreto 23.12.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.12.2013, n. 303